









# "Ergo Sumus" Statuto

# dell'Unione degli Imprenditori della Tuscia Romana™ Approvato dall'Assemblea Costituente a Bracciano, Roma, il 19 marzo 2003

# **Indice**

A. L'Unione	pagina <b>01</b>
Art. 1 – Costituzione, denominazione e caratteristiche	01
Art. 2 – Finalità, scopi, competenze e comportamenti	02
B. Associazione all'Unione	pagina <b>02</b>
Art. 3 – Imprese associabili e loro inquadramento	02
Art. 4 – Ammissione	03
Art. 5 – Stato di Socio	03
Art. 6 – Rappresentanza dell'impresa associata	03
Art. 7 – Diritti ed obblighi dei Soci	03
Art. 8 – Disposizioni sanzionatorie e cessazione della qualità di Socio	03
C. Organizzazione dell'Unione	pagina <b>04</b>
Art. 9 – Categorie di settore e loro competenze	04
Art. 10 – Organi di Categoria	04 05
Art. 11 – Distretti di zona	05
D. Governo dell'Unione	pagina <b>05</b>
Art. 12 – Organi sociali	05
Art. 13 – Assemblea Generale	06
Art. 14 – Giunta Esecutiva	06
Art. 15 - Consiglio Direttivo	07
Art. 15 - Consigno Briettivo  Art. 16 - Presidente	08
Art. 17 - Presidente Onorario	08
Art. 18 – Vice Presidenti	08
Art. 19 - Comitato di Presidenza	08
Art. 20 – Comitato Scientifico	09
Art. 21 – Collegio dei Revisori dei Conti	09
Art. 22 – Collegio dei Probiviri	09
Art. 23 – Delegazioni ed Uffici distaccati	10
Art. 24 – Disposizioni generali sulle cariche associative	10
Art. 25 - Norma transitoria sul governo semplificato dell'Unione	10
E. Gestione dell'Unione	pagina <b>11</b>
Art. 26 – Patrimonio	11
Art. 27 - Esercizio finanziario	11
Art. 28 - Direzione	11
F. Norme finali	pagina <b>11</b>
Art. 29 - Trasferibilità delle quote associative	11
Art. 30 - Modifiche a Statuto, Codice Etico e Disciplinare dell'Unione	12
Art. 31 - Scioglimento dell'Unione	12
Art. 32 – Non previste	12
G. Allegati	_
S1 – Codice Etico dell'Unione	_
S2 – Disciplinare dell'Unione	_
S3 – Organigramma dell'Unione	_
S4 – Cartina del territorio eletto	_

# A. L'Unione

# Art. 1 - Costituzione, denominazione e caratteristiche

1.1 È costituita l'Unione degli Imprenditori della Tuscia Romana, libera associazione intersettoriale fra le imprese produttrici di beni, servizi e conoscenza sul territorio eletto.

- 1.2 L'Unione elegge territorio di competenza la Tuscia Romana, definita storicamente come il nord-ovest dell'attuale Regione Lazio, fra Toscana, Umbria, Valle del Tevere e Mar Tirreno.
- 1.3 L'Unione ha giuridicamente sede a Bracciano, Roma.
- 1.4 L'Unione è per sua natura indipendente, apartitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.
- 1.5 La durata dell'Unione è a tempo indeterminato.

## Art. 2 - Finalità, scopi, competenze e comportamenti

- 2.1 L'Unione vuole soprattutto rappresentare l'impresa di piccola scala, esaltando le sue potenzialità ma anche affrontando in modo propositivo le sue problematiche, in particolare quelle incontrate dalla imprenditoria innovativa, giovanile e femminile sul territorio eletto.
- 2.2 L'Unione associa le imprese proponendosi di:
  - a. tutelarne i legittimi interessi;
  - b. supportarne le attività imprenditoriali:
  - c. contribuire a migliorarne la qualità totale per renderne:
    - più efficiente la struttura decisionale ed operativa,
    - più efficaci i processi produttivi e commerciali,
    - più solida la condizione economica e sociale;
  - d. promuoverne e affiancarne le iniziative territoriali e locali:
    - coordinandole con le Autorità competenti,
    - in armonia con gli interessi generali del territorio;
  - e. ispirarne i comportamenti a principi di libera iniziativa, onestà intellettuale, leale concorrenza, rispetto reciproco, solidarietà tra gli imprenditori, originalità di idee e vivacità di azione.
- 2.3 L'Unione vuole in particolare:
  - Rappresentare, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei loro rapporti con Istituzioni, Pubbliche amministrazioni, Enti, Movimenti, Organizzazioni economiche, politiche, sindacali, sociali e finanziarie;
  - nominare propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni, in cui una forte presenza dell'imprenditoria organizzata sia già prevista o richiesta ovvero proporla laddove se ne ravvisi la necessità od opportunità;
  - c. elaborare, insieme con Organi politici, amministrativi, tecnici e sindacali, programmi di sviluppo territoriale e locale, esprimendo chiare posizioni su problematiche direttamente o indirettamente legate al mondo imprenditoriale e del lavoro;
  - d. fornire alle imprese associate consulenza ed assistenza, per interpretare ed applicare legislazione e normative in ogni materia ed aspetto dell'imprenditoria, stipulare contratti e prevenire o risolvere eventuali controversie;
  - e. promuovere cultura ed informazione, come strumenti, sia di progresso sociale, politico, tecnico, economico e sindacale, che di formazione professionale di tutte le componenti umane dell'impresa;
  - f. ricercare attivamente, raccogliere ed elaborare documenti, notizie, dati e statistiche di rilevanza per l'imprenditoria e le tematiche ad essa connesse, fornendone ai Soci informazione di più facile accesso;
  - g. stimolare le imprese associate ad una sempre maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza sul lavoro, offrendo al riguardo una qualificata assistenza ed un'adeguata formazione del personale;
  - h. svolgere, in via sussidiaria o puramente strumentale, attività mirate a conseguire i fini istituzionali, in special modo la formazione dei giovani nelle professioni richieste dalle aziende associate, ivi incluse istruzione, formazione e editoria tecnico-commerciale su media tradizionali ed informatici;
  - promuovere collaborazione, sinergie, solidarietà morale e materiale fra gli imprenditori, valorizzando i loro comportamenti e riaffermando la loro importanza civile, sociale ed economica in una società sana, libera e moderna.
- 2.4 Anche per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Unione adotta un Codice Etico, cui conformare i propri comportamenti quelli dei Soci, dei Vertici associativi e dei Rappresentanti esterni.
- 2.5 L'Unione, unicamente per il raggiungimento degli scopi sociali, può:
  - a. aprire Delegazioni ed Uffici distaccati, sia sul territorio di competenza, che nel resto d'Italia e all'estero;
  - sottoscrivere e detenere quote di partecipazione in Società, Consorzi ed Enti vari, reinvestendone l'eventuale utile in attività mirate a conseguire i fini istituzionali, come già esemplificate;
  - c. promuovere e partecipare a progetti ed attività di natura imprenditoriale, purché strumentalmente finalizzati alla realizzazione degli scopi associativi.

# **B.** Associazione all'Unione

# Art. 3 - Imprese associabili e loro inquadramento

- 3.1 Possono associarsi all'Unione le imprese private, sotto qualsiasi forma costituite, che sul territorio di competenza hanno:
  - a. sede sociale o filiale;
  - b. unità produttiva;
  - c. ufficio commerciale o di rappresentanza;
  - d. altra attività di rilevanza;
  - e. interessi diretti o indiretti.

- 3.2 In base all'attività esercitata e alla sua ubicazione geografica, l'impresa entra a far parte, rispettivamente, di una delle Categorie di settore ed uno dei Distretti di zona, in cui l'Unione è organizzata.
- 3.3 Le imprese, che intendono aderire all'Unione, devono garantire piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, con particolare riferimento al Codice Etico dell'Unione.

#### Art. 4 - Ammissione

- 4.1 Il Consiglio di Categoria (vedi parte "C" del presente Statuto Organizzazione dell'Unione, articolo 10, punto 6) della Categoria di settore, cui l'azienda intende aderire, decide l'ammissione dei Soci Ordinari a maggioranza assoluta di voti.
- 4.2 L'ammissione ad una Categoria di settore determina la qualità di Socio dell'Unione.
- 4.3 L'ammissione dei Soci Onorari, Collettivi ed Aggregati è deliberata inappellabilmente dalla Giunta Esecutiva.

## Art. 5 - Stato di Socio

- 5.1 I Soci dell'Unione si caratterizzano in Effettivi ed Aggregati:
  - a. Soci Effettivi, con diritto di voto, sono:
    - i Soci Fondatori,
    - i Soci Ordinari,
    - i Soci Onorari,
    - le singole imprese appartenenti a Soci Collettivi;
  - b. Soci Aggregati sono organizzazioni, non necessariamente imprenditoriali, non qualificate all'ammissione, che fanno comunque richiesta di adesione all'Unione.

#### Art. 6 - Rappresentanza dell'impresa associata

- 6.1 Nei rapporti con l'Unione le imprese associate possono farsi rappresentare da:
  - a. il Titolare;
  - b. il Legale Rappresentante;
  - c. proprio personale, che abbia mandato istitutorio;
  - d. in Assemblea, anche da altro Socio Fondatore, Ordinario o impresa appartenente a Socio Collettivo, specificamente delegati per iscritto ad ogni singola riunione.

## Art. 7 - Diritti ed obblighi dei Soci

- 7.1 I diritti sociali spettano alle imprese associate, regolarmente iscritte ed in regola con il versamento dei contributi dovuti, qualora previsto.
- 7.2 I Soci Effettivi hanno diritto a:
  - a. ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, assistenza e servizio erogate dall'Unione;
  - b. esercitare i diritti di partecipazione, intervento, dibattito, decisione, elettorato attivo e passivo;
  - c. ottenere attestazione di appartenenza all'Unione e Attestato o "bollino" di Qualità annuale, se in regola con i requisiti prescritti.
- 7.3 I Soci Aggregati hanno diritto a:
  - a. ricevere tutte le prestazioni erogate dall'Unione, al pari dei Soci Effettivi;
  - b. esercitare i soli diritti di partecipazione, intervento e dibattito;
  - c. ottenere attestazione di appartenenza all'Unione, se in regola con i requisiti prescritti.
- 7.4 L'adesione all'Unione implica per i Soci:
  - a. l'osservanza dello Statuto, del Codice Etico e del Disciplinare dell'Unione, nonché delle legittime deliberazioni degli Organi associativi;
  - b. il rispetto degli impegni con Terzi, presi ufficialmente dall'Unione;
  - c. la fornitura all'Unione e l'aggiornamento di elementi, notizie e dati di carattere non riservato, richiesti esclusivamente per la corretta determinazione del loro stato di Socio o nell'interesse generale dell'imprenditoria rappresentata;
  - d. il finanziamento del lavoro svolto dall'Unione, attraverso i contributi ordinari annuali, decisi dall'Assemblea Generale, ed eventuali contributi speciali, decisi dagli Organi competenti;
  - e. non far parte contemporaneamente di altre associazioni dall'Unione ritenute eticamente incompatibili, oppure affini o alternative all'Unione, ovvero aderenti ad organizzazioni alternative all'Unione, sul territorio di competenza, pena l'espulsione.

## Art. 8 - Disposizioni sanzionatorie e cessazione della qualità di Socio

- 8.1 In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente Statuto, al Codice Etico o al Disciplinare dell'Unione, le imprese associate sono passibili delle sequenti sanzioni:
  - a. censura del Presidente, scritta e motivata;
  - b. sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea Generale;
  - c. sospensione da ogni servizio ed attività sociale dell'Unione;
  - d. decadenza dei suoi Rappresentanti da eventuali cariche sociali nell'Unione;
  - e. sospensione dall'elettorato attivo e passivo nell'Unione;
  - f. esclusione dall'Unione nei casi di cui al precedente articolo 7, lettere a., b., d., e..

- 8.2 L'impresa perde la qualità di Socio per:
  - a. recesso;
  - b. espulsione;
  - c. documentata cessazione dell'attività:
  - d. estinzione dell'impresa o fallimento.

# C. Organizzazione dell'Unione

#### Art. 9 - Categorie di settore e loro competenze

- 9.1 L'Unione organizza le imprese associate in Categorie di settore, a seconda dell'attività prevalentemente svolta, e l'impresa può esprimere, all'ammissione, preferenza indicativa di appartenenza.
- 9.2 Le Categorie possono essere da 1 (una) a 6 (sei), a rappresentare i sequenti settori:
  - a. primario o dell"Agricoltura";
  - b. secondario o della "Manifattura";
  - c. terziario o dei "Servizi";
  - d. "Commercio" parte del terziario;
  - e. "Turismo" parte del terziario;
  - f. "Attività varie".
- 9.3 Le Categorie:
  - a. sono tenute a perseguire coerentemente i fini statutari dell'Unione;
  - b. hanno il compito di individuare, approfondire ed evidenziare problematiche specifiche del settore che rappresentano, anche ricercandone e proponendone soluzioni con iniziative concrete;
  - c. si impegnano a far crescere, tra le aziende appartenenti, lo spirito associativo e la partecipazione attiva alla vita dell'Unione.

#### Art. 10 - Organi di Categoria

- 10.1 Ciascuna Categoria esplica le proprie attività attraverso i sequenti Organi:
  - a. l'Assemblea di Categoria;
  - b. il Consiglio di Categoria;
  - c. il Presidente di Categoria;
  - d. il Vice Presidente di Categoria;
  - e. il Consiglio di Categoria di zona.
- 10.2 L'Assemblea di Categoria è:
  - a. composta da tutte le imprese associate della Categoria, nelle persone dei rispettivi Rappresentanti;
  - b. presieduta dal Presidente di Categoria;
  - c. convocata:
    - in via ordinaria dal Presidente di Categoria almeno 1 (una) volta all'anno,
    - in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Categoria lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci, ovvero dal Presidente dell'Unione a fronte di particolari esigenze;
  - d. valida:
    - in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei voti spettanti alle imprese associate,
    - in seconda convocazione, trascorso almeno 1 (un) giorno dalla prima convocazione e ad un'ora diversa, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
- 10.3 Spetta all'Assemblea di Categoria:
  - a. deliberare su questioni riguardanti gli interessi e le attività di Categoria;
  - b. eleggere:
    - il proprio Presidente e Vice Presidente;
    - i membri del Consiglio mancanti, per raggiungere il numero previsto di 7 (sette), compresi gli eventuali Consiglieri di Categoria di zona.
- 10.4 Le deliberazioni dell'Assemblea di Categoria sono:
  - a. prese:
    - a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, inclusi i delegati,
    - normalmente mediante votazione palese,
    - se riguardanti persona fisica, sempre con votazione segreta,
    - in caso di parità di voti, con prevalenza del voto del Presidente;
  - b. verbalizzate dal Vice Presidente, che svolge funzioni di Segretario di Assemblea, e firmate sia dal Presidente che dal Vice Presidente.
- 10.5 I voti nell'Assemblea di Categoria spettano secondo il principio 1 (una) impresa 1 (un) voto a:
  - a. ciascun Socio Fondatore od Ordinario, partecipante all'Assemblea ed in regola con il versamento dei contributi associativi;
  - b. ciascun Socio Onorario partecipante;
  - c. ciascuna impresa, appartenente a Socio Collettivo, che partecipi e sia in regola con il versamento dei contributi associativi.
- 10.6 Il Consiglio di Categoria:
  - a. ne fanno parte:
    - il Presidente,

- il Vice Presidente,
- 5 (cinque) Consiglieri, di cui di diritto massimo 4 (quattro) Consiglieri di Categoria di zona;
- b. è convocato dal Presidente;
- c. decide l'ammissione nell'Unione dei Soci Ordinari:
- d. studia i problemi di Categoria, unitamente alla Direzione dell'Unione, e li prospetta alla Presidenza dell'Unione;
- e. esprime parere, su quanto sottoposto al suo esame dal Presidente della Categoria o dal Presidente dell'Unione;
- f. elabora le linee di politica sindacale di Categoria, in collaborazione con la Presidenza e la Direzione dell'Unione, le comunica alle aziende associate e ne cura l'applicazione;
- g. nomina, tra i Consiglieri, 2 (due) Delegati di Categoria effettivi, che entrano di diritto a far parte della Giunta Esecutiva dell'Unione, e 2 (due) supplenti.

#### 10.7 Il Presidente di Categoria:

- a. dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- b. adempie a tutte le altre funzioni, delegategli dagli Organi di Categoria e dall'Unione;
- c. convoca il Consiglio di Categoria;
- d. rappresenta la Categoria nella Giunta, di cui fa parte di diritto insieme ai 2 (due) Delegati di Categoria effettivi.

#### 10.8 Il Vice Presidente di Categoria:

- a. assiste il Presidente nell'esplicamento delle sue funzioni,
- b. agisce, su delega scritta del Presidente, in ambiti specifici,
- c. sostituisce il Presidente, in caso di assenza o indisponibilità, anche nelle riunioni di Giunta.

# 10.9 Il Consiglio di Categoria di zona:

- a. può essere formato su richiesta delle imprese associate, appartenenti alla medesima Categoria in un Distretto attivato;
- b. elegge un proprio Rappresentante di Categoria di zona, che entra di diritto a far parte del Consiglio di Categoria.

#### Art. 11 - Distretti di zona

- 11.1 I Distretti dell'Unione sono:
  - a. da 1 (uno) a 4 (quattro);
  - b. definiti secondo criteri di omogeneità geografica, culturale e socio-economica;
  - c. attivati e confermati dalla Giunta;
  - d. punto di riferimento e supporto locale per tutte le imprese associate appartenenti al Distretto.

## 11.2 I Consigli di zona sono:

- a. costituiti al fine di valorizzare le peculiarità culturali e socio-economiche dell'area;
- b. composti da:
  - il rispettivo Vice Presidente dell'Unione, eletto tra i Soci di ciascun Distretto,
  - i membri della Giunta, le cui aziende appartengano al Distretto,
  - 7 (sette) Consiglieri, nominati dalle aziende associate del Distretto, di cui, di diritto, 1 (uno) per Categoria di zona del Distretto;
- c. presieduti dal rispettivo Vice Presidente dell'Unione;
- d. competenti esclusivamente per il territorio che rappresentano;
- e. chiamati a trattare problematiche di interesse specifico di ciascun Distretto, in armonia con le direttive generali dell'Unione.
- 11.3 I Consigli di zona provvedono a designare:
  - a. tra i Consiglieri, 3 (tre) Delegati di zona effettivi, che entrano di diritto a far parte della Giunta, e 3 (tre) supplenti;
  - b. 1 (un) membro effettivo del Consiglio dei Revisori ed 1 (un) supplente.
- 11.4 Le deliberazioni dei Consigli di zona, concernenti questioni di carattere generale, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo dell'Unione per avere valore, sia nei confronti dei Soci che di Terzi.

## D. Governo dell'Unione

#### Art. 12 - Organi sociali

- 12.1 L'Unione esplica la sua attività attraverso i seguenti Organi Collegiali:
  - a. l'Assemblea Generale;
  - b. la Giunta Esecutiva;
  - c. il Consiglio Direttivo;
  - d. il Comitato di Presidenza;
  - e. il Comitato Scientifico;
  - f. il Collegio dei Revisori;
  - g. il Collegio dei Probiviri.
- 12.2 Le Cariche Elettive individuali dell'Unione sono:
  - a. il Presidente dell'Unione;
  - b. il Presidente Onorario dell'Unione;
  - c. i Vice Presidenti dell'Unione,
  - d. i Consiglieri ed i Delegati di Categoria,
  - e. i Consiglieri ed i Delegati di zona.

#### Art. 13 - Assemblea Generale

- 13.1 L'Assemblea Generale è:
  - a. il più alto Organo decisionale dell'Unione:
  - b. composta da tutte le imprese associate all'Unione;
  - c. presieduta dal Presidente dell'Unione;
  - d. convocata:
    - in via ordinaria, dal Presidente:
    - in via straordinaria, ogniqualvolta la Giunta Esecutiva lo riterrà opportuno;
    - ogniqualvolta vi sia richiesta scritta alla Giunta da parte di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci;
  - d. validamente costituita:
    - in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei voti spettanti a tutte le imprese associate;
    - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti portati dagli intervenuti.

#### 13.2 Spetta all'Assemblea:

- a. approvare le linee di politica associativa dell'Unione;
- b. determinare le direttive generali dell'azione dell'Unione;
- c. approvare, annualmente, il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione;
- d. determinare i contributi associativi ordinari;
- e. approvare azioni economico-finanziarie di emergenza, non in bilancio;
- f. eleggere il Presidente, su proposta della Giunta;
- g. nominare i membri del Comitato Scientifico;
- h. nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i. nominare i membri del Collegio dei Probiviri;
- j. deliberare su ogni altro argomento, che venga sottoposto al suo esame dalla Giunta o dal Consiglio;
- k. deliberare eventuali modifiche al presente Statuto;
- I. deliberare lo scioglimento dell'Unione e la nomina dei liquidatori.

#### 13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono:

- a. prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, inclusi i delegati, e, normalmente, mediante votazione palese;
- b. se riguardano persona fisica, prese sempre a scrutinio segreto;
- c. se riguardano modifiche al presente Statuto, valide:
  - in prima convocazione, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti rappresentati da tutte le imprese associate,
  - in seconda convocazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla prima, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti portati dagli intervenuti;
- d. se riguardano lo scioglimento dell'Unione, valide:
  - in prima convocazione con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei voti rappresentati da tutte le imprese associate, senza tener conto delle astensioni,
  - in seconda convocazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla prima, con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei voti portati dagli intervenuti, senza tener conto delle astensioni,
  - con scrutinio delle schede effettuato da membri del Collegio dei Probiviri.
- 13.4 I voti nell'Assemblea Generale spettano secondo il principio 1 (una) impresa 1 (un) voto a:
  - a. ciascun Socio Fondatore od Ordinario, partecipante all'Assemblea ed in regola con il versamento dei contributi associativi;
  - b. ciascun Socio Onorario partecipante;
  - c. ciascuna impresa, appartenente a Socio Collettivo, che partecipi e sia in regola con il versamento dei contributi associativi.

## Art. 14 - Giunta Esecutiva

- 14.1 La Giunta è l'Organo Esecutivo dell'Unione.
- 14.2 È composta da:
  - a. il Presidente dell'Unione, che ne mantiene l'unità di indirizzo;
  - b. il Presidente Onorario;
  - c. gli ex-Presidenti dell'Unione;
  - d. i Vice Presidenti dell'Unione;
  - e. i membri del Comitato di Presidenza dell'Unione;
  - f. i membri del Consiglio Direttivo dell'Unione;
  - g. il Rappresentanti di ciascuna Categoria attivata, cioè il rispettivo Presidente e i 2 (due) Delegati;
  - h. i Rappresentanti di ciascun Distretto attivato, cioè i 3 (tre) Delegati di zona.
- 14.3 Partecipano alle riunioni di Giunta, ma senza diritto di voto:
  - a. il Coordinatore del Comitato Scientifico:
  - b. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c. il Presidente del Collegio dei Probiviri;
  - d. i Responsabili dei Gruppi di Lavoro.
- 14.4 Il Direttore dell'Unione assiste alle sedute di Giunta, in qualità di Segretario.
- 14.5 La Giunta:
  - a. può avere un numero massimo di 12 (dodici) membri responsabili;
  - b. delibera secondo il principio di 1 (un) membro 1 (un) voto;
  - c. si riunisce a cura del Presidente:

- in via ordinaria, almeno 1 (una) volta ogni 4 (quattro) mesi,
- in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente dell'Unione lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri ne faccia richiesta scritta al Presidente;
- comunque entro 15 (quindici) giorni dall'elezione dei Rappresentanti di Categoria, per provvedere alle nomine dei membri responsabili dei servizi.

# 14.6 Le deliberazioni della Giunta sono:

- a. prese:
  - a maggioranza assoluta dei voti esercitati, astenuti esclusi,
  - in caso di parità, con prevalenza del voto del Presidente;
- valide, quando siano presenti almeno 1/2 + 1 (la metà più uno) dei membri aventi diritto al voto, compreso il Presidente o chi ne fa le veci;
- c. verbalizzate dal Direttore dell'Unione, in qualità di Segretario, e sottoscritte sia dal Presidente che dal Direttore.

#### 14.7 Spetta alla Giunta:

- a. costituire la Commissione di Designazione dei candidati alla Presidenza e Vice Presidenza e proporli all'Assemblea;
- b. nominare, fra i propri membri, i componenti eleggibili del Consiglio;
- c. eseguire le direttive dell'Assemblea e deliberare il programma a medio e lungo termine;
- d. deliberare:
  - la costituzione e lo scioglimento di Categorie e Distretti,
  - la costituzione di Sedi, Uffici distaccati e recapiti dell'Unione, sul territorio di competenza e fuori di esso.
  - in ordine al bilancio, ed approvare la relazione annuale, nonché il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea,
  - su questioni riguardanti più Categorie o Distretti, per armonizzarne interessi eventualmente contrastanti,
  - l'ammissione di Soci Onorari, Collettivi ed Aggregati;
- e. fissare le modalità di riscossione dei contributi ordinari, dovuti dai Soci, così come determinati dall'Assemblea:
- f. determinare eventuali contributi speciali, richiesti ai Soci, e fissarne le modalità di riscossione;
- g. fissare:
  - la data dell'Assemblea Generale Ordinaria annuale dell'Unione,
  - l'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea Generale, sia l'Ordinaria che le Straordinarie;
- h. nominare il Direttore dell'Unione, su proposta del Presidente;
- i. deliberare la costituzione di Gruppi di Lavoro, con relativo regolamento, e nominarne i Responsabili.

## Art. 15 - Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio è l'Organo Regolamentare dell'Unione.

## 15.2 È formato da:

- a. il Presidente;
- b. il Presidente Onorario;
- c. i Vice Presidenti;
- d. a facoltà della Giunta, fino a 3 (tre) membri, scelti al suo interno, per competenze specifiche;
- e. a facoltà del Presidente, fino a 3 (tre) membri, personalmente scelti fra i Soci dell'Unione, per competenze specifiche.

# 15.3 Il Consiglio si riunisce:

- a. su convocazione del Presidente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno;
- b. quando almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri ne facciano richiesta scritta al Presidente.

# 15.4 Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto:

- a. come invitato permanente, l'ex-Presidente dell'Unione che per ultimo abbia ricoperto la carica;
- a facoltà del Presidente, a singole riunioni, Soci di particolare competenza su specifici argomenti, posti all'ordine del giorno.

## 15.5 Spetta al Consiglio:

- a. coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato;
- curare il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta;
- c. decidere in merito alla partecipazione dell'Unione a Società, Consorzi ed Enti vari;
- d. nominare:
  - il Comitato di Presidenza,
  - i Rappresentanti dell'Unione in tutti gli Enti, Organi, Commissioni, Organizzazioni e Movimenti in cui ne sia richiesta la rappresentanza,
  - il Direttore dell'Unione;
- e. esercitare:
  - il controllo amministrativo, sull'attività della Giunta,
  - il controllo del bilancio consuntivo, ad esercizio concluso, nonché il bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, previa delibera della Giunta,
  - in caso di urgenza, tutti i poteri della Giunta, salvo successiva ratifica della stessa;
- f. segnalare al Collegio dei Probiviri, l'eventuale carenza dei requisiti, richiesti dal Codice Etico, da parte di persone, che ricoprano cariche elettive dell'Unione;
- q. decidere di resistere in qiudizio, o iniziare azioni qiudiziarie, nonché promuovere procedimenti di

- ingiunzione nei confronti di Soci, inadempienti nel pagamento delle quote associative, anche dopo la cessazione del rapporto associativo:
- h. deliberare, su proposta del Direttore, relativamente alla strutturazione dell'organico, assunzioni e cessazioni del personale dirigente e quadro.
- 15.6 Le deliberazioni del Consiglio sono:
  - a. prese:
    - a maggioranza assoluta dei voti presenti esercitati, astenuti esclusi,
    - in caso di parità, con prevalenza del voto del Presidente;
  - b. valide, se presenti almeno metà dei membri;
  - c. verbalizzate dal Direttore dell'Unione, in qualità di Segretario, e sottoscritte sia dal Presidente che dal Direttore.

#### Art. 16 - Presidente

- 16.1 Il Presidente dell'Unione:
  - a. compie tutti gli atti, che non siano espressamente riservati ad altri Organi statutari;
  - rappresenta legalmente l'Unione, a tutti gli effetti, verso Terzi, in particolare verso Autorità ed Enti pubblici e privati;
  - c. è eletto dall'Assemblea, su proposta della Giunta, dopo aver consultato sia le Categorie che i Distretti.
  - d. convoca e presiede:
    - le Assemblee, dopo aver interpellato la Giunta,
    - le riunioni della Giunta e del Consiglio;
  - e. propone, alla Giunta, la nomina del Direttore;
  - f. vigila sull'efficienza e la qualità dei servizi dell'Unione e su tutti gli atti amministrativi, sottoscrivendoli unitamente al Direttore;
  - g. provvede all'assunzione e al licenziamento di personale, su proposta del Direttore;
  - rappresenta l'Unione, in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa, con facoltà di nominare procuratori e avvocati;
  - i. in caso di urgenza, in via del tutto eccezionale, esercita i poteri della Giunta e del Consiglio, salvo successiva ratifica degli Organi alla loro prima riunione;
  - j. convoca, di norma 2 (due) volte all'anno:
    - una Consulta dei Presidenti di Categoria,
    - una Consulta dei Delegati di zona;
  - k. provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, della Giunta e del Consiglio.
- 16.2 Spetta in particolare al Presidente:
  - a. rappresentare l'Unione, di fronte a Terzi ed in qualunque sede, amministrativa o giudiziaria;
  - b. stipulare, insieme ai Presidenti di Categoria interessati, i contratti riguardanti una o più Categorie;
  - c. poter invitare, alle riunioni degli Organi statutari, persone, anche estranee all'Unione, qualora gli argomenti all'ordine del giorno ne suggeriscano l'opportunità;
  - d. costituire, su delibera del Consiglio, apposite Commissioni di studio, per l'esame e la trattazione di problemi di interesse delle Categorie o dei Distretti.

#### Art. 17 - Presidente Onorario

- 17.1 A fianco del Presidente, l'Assemblea può eleggere un Presidente Onorario dell'Unione, con compiti di rappresentanza "diplomatica" e pubbliche relazioni, comunque complementari e di supporto all'azione del Presidente.
- 17.2 Il Presidente Onorario viene scelto in base a particolari meriti nel contesto del lavoro dell'Unione e la sua persona deve essere altamente qualificante per l'Unione.
- 17.3 Le attività del Presidente Onorario vengono iniziate e coordinate dalla Giunta.
- 17.4 La carica di Presidente Onorario può essere a vita, ma resta comunque in carica fino a revoca deliberata.

#### Art. 18 - Vice Presidenti

- 18.1 I Vice Presidenti dell'Unione:
  - a. sono da 1 (uno) a 4 (quattro), a rappresentare i Distretti attivati;
  - vengono nominati dall'Assemblea, su proposta della Giunta, che li sceglie fra i Soci dei rispettivi Distretti, dopo aver consultato sia le Categorie che i Distretti;
  - c. collaborano con il Presidente, nell'espletamento delle sue funzioni;
  - d. rappresentano l'Unione, nell'ambito locale del rispettivo Distretto;
  - e. ricevono delega dal Presidente, anche ai fini di:
    - coordinare le attività dell'Unione,
    - sovrintendere a quei settori di attività, cui non ritenga di dedicarsi personalmente.

## Art. 19 - Comitato di Presidenza

- 19.1 Il Comitato è composto da:
  - a. il Presidente;
  - b. i Vice Presidenti;
  - c. staff amministrativo e specialistico, aggiunto anche ad hoc.
- 19.2 Spetta al Comitato di:

- a. coadiuvare il Presidente, nell'espletamento del suo mandato;
- b. provvedere alla gestione economica e finanziaria dell'Unione, compreso il rilascio, nell'ambito degli scopi statutari, di fidejussioni e garanzie bancarie;
- c. redigere il bilancio preventivo, nonché il consuntivo, annuale per l'esame del Consiglio;
- d. decidere l'organico dell'Unione e la regolamentazione dei servizi dell'Unione, su proposta del Direttore.

#### Art. 20 - Comitato Scientifico

- 20.1 Per il miglior raggiungimento degli scopi che si propone, l'Unione si avvale di un Comitato Scientifico, capace di garantire competenze nelle fondamentali aree dell'imprenditorialità e dell'imprenditoria, dello sviluppo territoriale e locale, sociale, culturale, etico, economico, ambientale, tecnologico, statistico, comunicativo e promozionale.
- 20.2 Il Comitato Scientifico è un Organo consultivo della Giunta:
  - a. di supporto esperto, basato su competenze cognitive e procedurali altamente qualitative;
  - b. propositivo, dal punto di vista tecnico e scientifico.
- 20.3 Il Comitato è composto da membri, esterni e/o interni all'Unione, in numero variabile, tutti con documentata competenza nel proprio ambito, sia essa teorica o pratica, professionisti ed esperti, anche accreditati nelle diverse aree disciplinari presso le Università del territorio di competenza.
- 20.4 Del Comitato fanno parte i membri del Consiglio, con la sola funzione propositiva.
- 20.5 I membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea, su proposta della Giunta, ed eleggono, all'interno del Comitato, un Coordinatore, che partecipa alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto.
- 20.6 I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti per l'Unione.

## Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti

- 21.1 Il Collegio dei Revisori:
  - a. vigila sulla gestione economica dell'Unione;
  - b. riferisce all'Assemblea, sul rendiconto finanziario;
  - c. provvede, nel suo ambito, alla nomina del Presidente del Collegio, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
- 21.2 I membri del Collegio:
  - a. sono 4 (quattro) effettivi e 4 (quattro) supplenti;
  - b. almeno uno deve avere la qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti;
  - c. vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria, su proposta, di almeno 1 (un) membro effettivo ed 1 (un) supplente, da parte di ciascun Consiglio di zona;
  - d. hanno funzioni di controllo amministrativo;
  - e. devono partecipare alle Assemblee;
  - f. il Presidente del Collegio partecipa, inoltre, alle riunioni della Giunta, con parere consultivo;
  - g. i membri supplenti subentrano a quelli effettivi:
    - in primo luogo, per nomina distrettuale,
    - poi, in ordine di età.

# Art. 22 – Collegio dei Probiviri

- 22.1 Il Collegio dei Probiviri è l'Organo Arbitrale dell'Unione.
- 22.2 Il Collegio è:
  - a. eletto dall'Assemblea Ordinaria;
  - composto da 5 (cinque) membri, non Soci, con provata competenza ed esperienza nell'ambito arbitrale:
    - 1 (un) Presidente, nominato a maggioranza dai membri stessi,
    - 2 (due) membri effettivi,
    - 2 (due) membri supplenti;
  - c. validamente costituito, con la presenza di almeno 3 (tre) dei suoi membri;
  - d. inappellabile nelle sue pronunce.
- 22.3 Il Collegio ha il compito di:
  - a. esprimere parere, su qualsiasi controversia che possa sorgere tra:
    - i Soci e l'Unione,
    - due o più Soci, limitatamente ai rapporti societari, quando una delle parti ne faccia richiesta;
  - b. definire le controversie, circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, in materia organizzativa o di qualunque altra natura, anche su istanza di una sola parte, purché:
    - siano di interesse delle imprese associate,
    - non si siano potute definire bonariamente,
    - comportino comunque l'interpretazione, diretta o presupposta, delle norme statutarie,
    - il provvedimento decisorio del Collegio ha forza vincolante tra le parti;
  - mediare fra imprese associate, su richiesta di entrambe le parti, o per autonoma valutazione dei Probiviri, in considerazione della natura della controversia, per adottate decisioni "pro bono et aequo";
  - d. vigilare su:
    - la regolarità delle procedure di elezione, pronunciandosi al riguardo, sia d'ufficio sia su ricorso dell'interessato;
    - il rispetto del Codice Etico dell'Unione, esercitando le funzioni nello stesso previste e

- pronunciandosi, anche in tutti i casi previsti dal presente Statuto;
- e. accertare, autonomamente, o su istanza del Consiglio, la mancanza dei requisiti richiesti dal Codice Etico, da parte di persone che ricoprano cariche elettive dell'Unione;
- f. decidere:
  - il rifiuto di ammissione all'Unione;
  - la decadenza di Rappresentante di impresa associata da carica sociale, per motivi tali da rendere incompatibile la permanenza dell'eletto nella carica;
  - l'esclusione di Socio dall'Unione, motivata da gravi inadempienze o comportamenti non conformi al Codice Etico.
- 22.4 Le decisioni del Collegio sono:
  - a. prese sulla base delle normative statutarie, nonché dei criteri di deontologia associativa;
  - b. pronunciate entro, e non oltre, 30 (trenta) giorni dal deferimento di eventuale controversia, salvo ulteriore proroga, di massimo 30 (trenta) giorni, su accordo delle parti;
  - c. immediatamente esecutive ed inappellabili.

## Art. 23 - Delegazioni ed Uffici distaccati

- 23.1 Possono essere costituiti dalla Giunta, al solo scopo di:
  - a. rappresentare l'Unione in luogo;
  - adempierne le funzioni, esercitando localmente opera di tutela e di assistenza delle imprese associate.

## Art. 24 - Disposizioni generali sulle cariche associative

- 24.1 Tutte le cariche associative:
  - a. sono gratuite;
  - b. durano 2 (due) anni;
  - c. sono ricopribili solo per 2 (due) mandati consecutivi, ad eccezione di quelle di:
    - il Presidente Onorario, che può essere anche a vita,
    - i membri del Comitato Scientifico, senza limitazioni di tempo,
    - i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, che possono essere per 4 (quattro) mandati consecutivi;
  - d. vengono rinnovate, negli anni dispari, per:
    - i membri della Giunta Esecutiva,
    - i membri del Consiglio Direttivo,
    - il Presidente dell'Unione,
    - i Vice Presidenti dell'Unione
    - i Rappresentanti di Categoria,
    - i Rappresentanti di Distretto;
  - e. vengono rinnovate, negli anni pari, per:
    - i membri del Comitato Scientifico,
      i membri del Collegio dei Revisori,
    - i membri del Collegio dei Probiviri;
  - f. scadono all'atto del loro rinnovo, che deve avvenire entro il 15 (quindici) maggio del secondo anno successivo a quello della nomina;
  - g. se ottenute in sostituzione, per cessato incarico prima della scadenza prevista, durano solo fino a tale scadenza;
  - h. vanno ricoperte da Rappresentanti di Socio Fondatore, Ordinario o di impresa appartenente a Socio Collettivo, a condizione che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
- 24.2 In particolare:
  - a. le cariche vanno ricoperte dalle persone designate, che non possono farsi sostituire;
  - b. la carica di Revisore dei Conti e di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica associativa;
  - c. le altre cariche associative sono di per sè cumulabili, ma l'eletto ad una carica ha facoltà di rinunciare ad assumere più incarichi, scelta questa preferita ed incoraggiata dall'Unione;
  - d. in caso di rinuncia, si procede alla sostituzione nella carica, con il Socio che:
    - ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore,
    - in caso di parità di voti, è anagraficamente più anziano.
- 24.3 Il Socio decade dalla carica cui è stato eletto, se accertata la sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dal presente Statuto, dal Codice Etico e dal Disciplinare.
- 24.4 Decadono dalla carica i membri elettivi di Organi collegiali, che non intervengano almeno alla metà delle riunioni indette nell'anno solare, salvo documentate, e dall'Unione accertate, cause di forza maggiore, lasciando comunque agli Organi preposti di decidere nei singoli casi di prolungata assenza forzata, anche per malattia.

## Art. 25 - Norma transitoria sul governo semplificato dell'Unione

- 25.1 Per il periodo transitorio, successivo alla costituzione dell'Unione, il Governo dell'Unione è affidato a:
  - a. un Presidente;
  - b. un solo Vice Presidente;
  - c. un Consiglio Direttivo, composto da 5 (cinque) membri, di cui uno Tesoriere;
  - d. un Collegio dei Revisori, composto dal numero minimo di membri previsto.
- 25.2 L'Assemblea Costituente elegge a tutte le suddette cariche.
- 25.3 Il periodo transitorio viene individuato:

- a. nell'arco di tempo di almeno 2 (due) anni dalla costituzione dell'Unione,
- b. ovvero tra la costituzione dell'Unione ed il raggiungimento di almeno:
  - 3 (tre) Categorie attivate, su massimo 6 (sei) previste;
  - 2 (due) Distretti attivati, su massimo 4 (quattro) previsti;
  - 1000 (mille) Soci, iscritti per l'anno sociale in corso ed in regola con i contributi eventualmente dovuti, come base sociale.
- 25.4 Il mandato degli eletti, per il periodo transitorio, si intende tacitamente prorogato fino a raggiungere la scadenza, statutariamente prevista, negli anni pari o dispari.
- 25.5 Al Consiglio Direttivo, durante il periodo transitorio, vengono attribuite tutte le competenze, altrimenti attribuite agli altri Organi Collegiali previsti dal presente Statuto.
- 25.6 L'Assemblea Costituente conferisce agli Organi di Governo dell'Unione come mandato primario, durante il periodo transitorio con governo semplificato:
  - a. l'ampliamento della base sociale dell'Unione,
  - la stesura definitiva del Codice Etico e del Disciplinare dell'Unione, salvo successiva ratifica dell'Assemblea Generale,
  - c. la creazione di tutti i presupposti necessari per l'erogazione, da parte dell'Unione, dei servizi ai Soci, così come previsti nel presente Statuto.

# E. Gestione dell'Unione

#### Art. 26 - Patrimonio

- 26.1 È costituito da:
  - a. i beni mobili ed immobili e, comunque, da tutto ciò che è in possesso dell'Unione;
  - b. le riserve, formatesi a fronte delle eventuali eccedenze delle gestioni annuali.
- 26.2 Il Consiglio amministra tale patrimonio e gestisce i fondi di pertinenza dell'Unione.

#### Art. 27 - Esercizio finanziario

- 27.1 L'anno sociale dell'Unione equivale all'esercizio finanziario, che si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 27.2 Il rendiconto, redatto dagli Organi statutari competenti, dovrà essere:
  - a. sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale, che sarà convocata entro il 30 (trenta) giugno, salvo proroga, disposta dalla Giunta Esecutiva;
  - corredato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, sull'andamento della gestione sociale.
- 27.3 Per ciascun anno solare viene compilato:
  - a. un bilancio preventivo dell'Unione, che viene sottoposto alla valutazione della Giunta ed approvato dall'Assemblea:
  - b. il rendiconto consuntivo, formalmente costituito da uno stato patrimoniale e dal conto economico, che vengono sottoposti alla approvazione dell'Assemblea, insieme alle relazioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori, entro 6 (sei) mesi dalla fine di ogni esercizio.

# Art. 28 - Direzione

- 28.1 La Giunta nomina il Direttore dell'Unione, su proposta del Presidente.
- 28.2 Il Direttore, affiancato da uno staff adequato per competenze e numero:
  - a. coadiuva la Presidenza;
  - b. svolge funzioni di Segretario alle riunioni di tutti gli Organi collegiali, personalmente o, se impedito, delegando a funzionari di sua fiducia, attraverso mandato scritto per la singola riunione;
  - c. cura l'attuazione delle deliberazioni degli Organi sociali;
  - d. può intervenire, con parere consultivo, alle riunioni degli Organi sociali, escluso il Collegio dei Probiviri;
  - e. provvede ai buoni collegamenti, nelle forme più idonee, con e tra le diverse componenti dell'Organizzazione;
  - f. sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Unione e alla stesura del bilancio preventivo e di quello consuntivo da parte del Comitato di Presidenza, sempre sotto la diretta responsabilità del Presidente;
  - g. propone al Consiglio l'articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività dell'Unione;
  - h. è preposto alla direzione degli Uffici e dei servizi dell'Unione, del cui funzionamento risponde al
  - è referente amministrativo e disciplinare del personale dell'Unione e propone al Presidente di stabilire o risolvere i rapporti di lavoro;
  - j. con il consenso del Consiglio, nomina coordinatori nei Distretti per la gestione delle problematiche locali.

## F. Norme finali

## Art. 29 - Trasferibilità delle quote associative

29.1 La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile, ad eccezione del trasferimento "mortis causa" (Decreto Legislativo Non profit articolo 2, comma 2, lettera c, punto f).

## Art. 30 - Modifiche a Statuto, Codice Etico e Disciplinare dell'Unione

- 30.1 Modifiche al presente Statuto vanno approvate dall'Assemblea Generale:
  - a. in prima convocazione, con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei voti spettanti a tutte le imprese associate;
  - b. in seconda convocazione, non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla data fissata per la prima convocazione, con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei voti esercitati, astenuti esclusi.
- 30.2 Modifiche al Codice Etico dell'Unione vanno approvate dalla Giunta Esecutiva:
  - a. in prima convocazione, con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei voti spettanti a tutti i membri;
  - b. in seconda convocazione, non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla data fissata per la prima convocazione, con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei voti esercitati, astenuti esclusi.
- 30.3 Modifiche al Disciplinare dell'Unione vanno approvate dal Consiglio Direttivo:
  - a. in prima convocazione, con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei voti spettanti a tutti i membri;
  - b. in seconda convocazione, non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla data fissata per la prima convocazione, con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei voti esercitati, astenuti esclusi.

#### Art. 31 - Scioglimento dell'Unione

- 31.1 Lo scioglimento dell'Unione, e sua conseguente messa in liquidazione, vanno deliberati dall'Assemblea Generale:
  - a. in prima convocazione, con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei voti spettanti a tutte le imprese associate;
  - b. in seconda convocazione, non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla data fissata per la prima convocazione, con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei voti esercitati, astenuti esclusi.
- 31.2 L'Assemblea Generale, che delibera la messa in liquidazione dell'Unione, deve anche provvedere, a maggioranza assoluta di voti, alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i loro compiti e le modalità di liquidazione.
- 31.3 In caso di scioglimento dell'Unione, le eventuali attività nette ed il patrimonio dell'Unione esistenti vanno devolute ad altra associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui alla Legge 23-12-1996 n. 662, articolo 3, comma 190, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (Decreto Legislativo Non profit articolo 2, comma 2, lettera c, punto b).

#### Art. 32 - Non previste

- 32.1 Secondo il presente Statuto, la soluzione di ogni controversia, che dovesse sorgere tra i Soci e l'Unione, o tra i singoli Soci, per quanto attiene ai rapporti societari, è devoluta al Collegio dei Probiviri con efficacia vincolante tra le Parti.
- 32.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge, in quanto compatibili.

# G. Allegati

S1 - Codice Etico dell'Unione (vedi separato documento)
 S2 - Disciplinare dell'Unione (vedi separato documento)
 S3 - Organigramma dell'Unione (vedi separato documento)
 S4 - Cartina del territorio eletto (vedi separato documento)

# UNIONE DEGLI IMPRENDITORI DELLA TUSCIA ROMANA™

Via Armando Sala 18 / C.P. 67, I-00062 BRACCIANO (RM) Telefono (+39) 06 9980 6124 - Fax (+39) 06 9980 6116 segreteria@tusciaromana.info - www.tusciaromana.info C.F. 97298580586 Bracciano 5 aprile 2005

Copia conforme all'originale.

Luciano Russo, Presidente